Studio commercialisti associati

Rag. Sergio Ragionieri
Rag. Luciano Zappoli
Rag. Giovanni Malucchi
Dott. Enrico Ragionieri

Rag. Fiorenzo Carli
Rag. Massimo Marmugi
Rag. Rodolfo Fagni
Rag. Roberta Bugiani

via 1 Maggio 146 - Monsummano Terme
Tel. 0572 -951119 0572-51341 Fax 0572-952767
info@icommercialistiassociati.it

CIRCOLARE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA.

in indirizzo

[CIRCOLARE MENSILE]

[marzo 2012]

Sommario

NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 1
PROROGA DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI AZIENDALI UTILIZZATI DAI SOCI 2
LA SOPPRESSIONE DELLA TENUTA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 3
DETRAZIONE 55%: INVIO TELEMATICO ENTRO IL 30/3/2012 3
ACE: DEFINITO IL CONTENUTO DEL DECRETO ATTUATIVO 4
ENTRO IL 16 MARZO LA RETTIFICA DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AL 20% 4
SOCIETA' DI CAPITALI – TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 5
PEC OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ: PROROGA AL 30 GIUGNO 2012 5
SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE – PRINCIPALI NOVITA' 6
AL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE ALLE DOGANE PER I POSSESSORI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI .. 10
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2012 11

NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(Accordo ABI – Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/02/2012)

Lo scorso 28 febbraio è stata siglata l'intesa sulle nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese tra ABI, le varie associazioni che tutelano le imprese e il Ministero dell'Economia e delle finanze. L'obiettivo dell'accordo è quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive.

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

1. **Operazioni di sospensione dei finanziamenti**.
   a) Sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo,
   b) Sospensione per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare".

   Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che

non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009. **Non sono ammissibili i finanziamenti con rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni**. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

2. **Operazioni di allungamento dei finanziamenti**.
   a) Operazioni di allungamento della durata dei mutui;
   b) Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
   c) Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.

   Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011. Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a:
   - 2 anni per i mutui chirografari;
   - 3 anni per quelli ipotecari.

   Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall'Avviso Comune del 3 agosto 2009. In tal caso, l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
3. **Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività**.
   Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

IMPRESE BENEFICIARIE

Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell'accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, vale a dire imprese **con meno di 250 dipendenti** e con fatturato **minore di 50 mln di euro**, oppure con totale **attivo di bilancio fino a 43 mln** di euro.
Al momento della presentazione della domanda devono essere **"in bonis",** ossia non devono avere nei confronti della banca "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese entro il **31 dicembre 2012**. Le domande di allungamento dei mutui che a questa data dovessero essere **ancora in sospensione** potranno essere presentate entro il **30 giugno 2013**.
Le imprese richiedenti gli interventi devono impegnarsi a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dalla banca anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
Le banche devono, altresì, impegnarsi a fornire, alle imprese richiedenti, una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste al cliente. Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta di realizzazione delle operazioni previste dall'accordo in commento, si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

PROROGA DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI AZIENDALI UTILIZZATI DAI SOCI

(D.L. n. 138/11 - art. 2 co. 36 - terdecies e seguenti – Comunicato stampa del 13/03/2012)

Come noto dal 2012 qualora un bene aziendale sia dato in godimento ai soci e familiari dell'imprenditore, gli stessi sono tenuti a sottoporre a tassazione, quale reddito diverso, la differenza tra il valore normale di utilizzo del bene e il corrispettivo eventualmente pagato all'impresa, se questo risulta inferiore rispetto al predetto valore normale. Verificatasi questa circostanza, i costi sostenuti per il bene dato in utilizzo al socio o al familiare risultano per l'azienda completamente indeducibili.

In ogni caso, l'azienda è tenuta ad **inviare un'apposita comunicazione telematica** all'Amministrazione Finanziaria con la quale comunica i beni utilizzati da soci e familiari. All'interno di tale comunicazione vanno indicati anche i finanziamenti che i soci hanno effettuato nei confronti della società (tale secondo adempimento non riguarda le ditte individuali).
Il termine per la trasmissione della suddetta comunicazione era stato previsto, con riferimento al periodo d'imposta 2011, entro il prossimo 2 aprile 2012, poiché il 31 marzo cadrà di sabato.
L'agenzia delle entrate con comunicato del 13 marzo ha prorogato il termine del 31 marzo per l'invio della comunicazione in commento al 15 ottobre 2012.
Il rinvio è sicuramente opportuno in ragione dei notevoli interrogativi connessi a tale adempimento che attendono un chiarimento e tenuto conto delle particolari difficoltà di attuazione e della assoluta novità dell'obbligo in parola.

LA SOPPRESSIONE DELLA TENUTA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

(Articolo 45 del D.L. n. 5/12, c.d. Decreto "semplificazioni")

Con il decreto semplificazioni è stato **soppresso** a decorrere dalla prossima scadenza del 31 marzo 2012 l'obbligo di redazione o aggiornamento:
- del **Documento Programmatico sulla Sicurezza**, compreso quello "semplificato";
- **dell'autocertificazione sostitutiva** dello stesso (per i soggetti che trattano dati personali non sensibili e come unici dati sensibili quelli relativi a stato di salute o di malattia dei propri dipendenti e collaboratori, anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi e di adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale).

Inoltre non sussiste conseguentemente alcun obbligo di riportare nella Relazione sulla gestione degli amministratori, allegata al bilancio d'esercizio, il riferimento all'avvenuta redazione o aggiornamento di tali documenti.
Si evidenzia che il c.d. "Decreto Semplificazioni" in esame ha abrogato esclusivamente la redazione e l'aggiornamento del DPS mantenendo inalterati i restanti obblighi previsti dal Codice della Privacy, che rimangono pertanto in vigore (obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza).

DETRAZIONE 55%: INVIO TELEMATICO ENTRO IL 30/3/2012

(Adempimenti)

Si ricorda che entro il prossimo 30 marzo 2012 i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici, **devono obbligatoriamente comunicare telematicamente**, all'Agenzia delle Entrate, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2011, in relazione a quegli interventi che al 31.12.2011 non siano ancora terminati.
La **comunicazione NON deve essere inviata** quando:
- i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel periodo d'imposta 2011;
- nel periodo d'imposta 2011 non sono state sostenute spese;
- i lavori sono iniziati anteriormente al 2011 e si sono conclusi nel corso del 2011.

Mancato o irregolare invio della comunicazione

Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 21/E del 2010 ha precisato che la mancata osservanza del termine stabilito (marzo di ogni anno) e l'omesso invio del modello non possono comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

ACE: DEFINITO IL CONTENUTO DEL DECRETO ATTUATIVO

(Schema di decreto ministeriale 7 marzo 2012 – D.L. 6/12/2011 n. 201)

E' stato definito il contenuto del decreto attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1 del D.L. n. 201/2011, concernente l'aiuto alla crescita economica disposto per le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale.
Si rammenta che l'ACE consiste in **un'agevolazione per i soggetti IRES corrispondente ad una deduzione dal reddito di impresa** (calcolato a norma del TUIR) di **un importo pari al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010**. Fino al periodo d'imposta in corso al 2013, tale rendimento è stato già stabilito nella misura del **3%**.
Quindi l'ACE si calcola, ogni anno, su tutte le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, data che rappresenta sempre il punto di riferimento per verificare l'entità dell'incremento patrimoniale.
Il capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010 è costituito dal **patrimonio netto** risultante dal relativo **bilancio, senza tener conto dell'utile** del medesimo esercizio.

Viene stabilito che ai fini della determinazione dell'Ace **rilevano**:

1. come **elementi positivi** della variazione del capitale proprio:
   - **a)** i **conferimenti in denaro** tra cui anche le rinunce incondizionate dei soci alla restituzione di crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale;
   - **b)** **gli utili accantonati a riserva**, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (quindi hanno rilevanza anche le riserve legali così come le riserve indivisibili effettuate dalle cooperative e dai loro consorzi);
2. come **elementi negativi** della variazione del capitale proprio:
   a) le **riduzioni del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

Per espressa previsione del decreto le disposizioni in esame si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone fisiche e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. In questo modo tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale

ENTRO IL 16 MARZO LA RETTIFICA DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AL 20%

(Adempimenti)

La scadenza del saldo IVA 2011, ossia il **16 marzo 2012**, rappresenta il termine ultimo anche per **regolarizzare** le fatture emesse **erroneamente con IVA al 20%,** anziché al **21%**.
La regolarizzazione dovrà essere effettuata:

a) in relazione alle fatture emesse nel mese di dicembre 2011 per i contribuenti con liquidazione mensile;
b) in relazione alle fatture emesse nell'ultimo trimestre 2011 per i contribuenti trimestrali.

Il versamento della maggior imposta eventualmente dovuta (sono dovuti solo gli interessi senza alcuna sanzione) dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento. Chi ha ricevuto una fattura irregolare potrà evitare sanzioni se regolarizza l'acquisto entro il 30 aprile 2012.
In caso di mancata regolarizzazione è prevista una **sanzione amministrativa compresa fra il 100% e il 200% della maggiore imposta** dovuta.

SOCIETA' DI CAPITALI – TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

(Sottotitolo)

Le società a responsabilità limitata e le società per azioni hanno l'obbligo di redigere il bilancio in forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per **due** esercizi **consecutivi** siano superati due dei seguenti tre parametri:

1. **totale attivo euro 4. 400.000**;
2. **ricavi vendite e prestazioni euro 8.800.000**;
3. **dipendenti occupati in media n. 50**.

Poiché il 2012 è anno bisestile, si anticipano di un giorno i consueti termini per l'approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2011, pertanto dovrà svolgersi:

a) entro il **29 aprile 2012**, l'assemblea dei soci in prima convocazione per l'approvazione del bilancio per i casi ordinari;
b) entro il **28 giugno 2012**, l'assemblea dei soci in prima convocazione per l'approvazione del bilancio, per le società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al maggior termine di 180 giorni.

PEC OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ: PROROGA AL 30 GIUGNO 2012

(D.L. 9 febbraio 2012, nr. 5 – art. 37)

Le imprese costituite in forma societaria che, al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto "semplificazioni", **non hanno ancora** indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, (PEC), al registro delle imprese, possono provvedere a tale comunicazione **entro il 30 giugno 2012**.

L'obbligo della comunicazione in esame era scaduto lo scorso 29 novembre 2011, ma già con la lettera circolare n. 224402 del 25 novembre 2011 il Ministero dello Sviluppo economico aveva "suggerito" alle Camere di Commercio di ritenere come "corretto adempimento" (e quindi non sanzionabile) anche quello tardivo, almeno fino "all'inizio del nuovo anno".

SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE – PRINCIPALI NOVITA'

(D.L. 2 marzo 2012, nr. 16 - Gazz. Uff. n. 52 del 2 marzo 2012, Serie Generale)

Lo scorso 2 marzo 2012 è entrato in vigore il c.d. decreto sulle "Semplificazioni fiscali" le cui principali disposizioni sono di seguito illustrate.

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Le comunicazioni relative alle dichiarazioni di intento ricevute **dovranno essere inviate non più entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione, ma entro il termine della prima liquidazione Iva, mensile o trimestrale,** nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione di imposta, in conseguenza delle dichiarazioni di intento ricevute.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE

Le società in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della società entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla predetta data (iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione disposta dall'assemblea dei soci, alla data di iscrizione della relativa delibera).
Per le ditte individuali i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.

Revoca della liquidazione

In caso di revoca della liquidazione, qualora i relativi effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo "ante e post liquidazione".

ELENCHI "CLIENTI E FORNITORI"

Viene modificato l'adempimento relativo allo spesometro, infatti a decorrere dal 1° gennaio 2012, **l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è assolto** con la trasmissione telematica:

a) **dell'importo di tutte le operazioni attive e passive** per le quali è previsto l'obbligo di emissione della **fattura**, effettuate per ciascun cliente e fornitore;
b) delle sole operazioni per le quali **non è previsto l'obbligo** di emissione della **fattura**, qualora le operazioni stesse siano di importo **non inferiore ad euro 3.600**, comprensivo dell'IVA.

In altre parole, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura, dovrà essere comunicato l'importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente / fornitore, indipendentemente dall'ammontare unitario di ciascuna fattura.
Mentre, le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo della fattura, dovranno essere comunicate solo se di importo pari o superiore al limite di € 3.600 (IVA compresa), così come già previsto per le operazioni effettuate dall'1.7.2011.

Poiché la predetta novità ha effetto dal 1° gennaio 2012, al momento non è chiaro se la decorrenza si riferisca alle operazioni effettuate da tale data ovvero sia applicabile anche all'adempimento in scadenza il prossimo 30 aprile 2012 relativo alle operazioni del 2011.

COMUNICAZIONI "BLACK LIST"

L'obbligo di comunicare telematicamente tutte le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o

domicilio in Paesi cosiddetti **"black list"**, di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001, **viene limitato** alle sole operazioni aventi **importo superiore a 500 euro**.

ESTRATTI CONTO BANCARI IN LUOGO DELLE SCRITTURE CONTABILI

È stata abrogata la disposizione, introdotta dalla "Finanziaria 2012", che prevedeva dal 2012 la possibilità per le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi, che effettuano incassi e pagamenti "interamente tracciabili" (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), di sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.

LISTE SELETTIVE PER MANCATA EMISSIONE DI FATTURA / SCONTRINO / RICEVUTA FISCALE

Viene stabilito che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, elabori liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

STUDI DI SETTORE

Termini di approvazione dei correttivi anticrisi per il 2011
Con riferimento all'annualità 2011 viene stabilito al 30.4.2012 il termine per la pubblicazione sulla G.U. dei correttivi anticrisi.

Accertamento induttivo a seguito di irregolarità del modello studi
Il decreto in esame:

a) conferma la possibilità per l'ufficio di procedere **all'accertamento induttivo** in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ovvero di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti,
b) e dispone il medesimo **accertamento induttivo per l'infedele compilazione** dei predetti modelli che comporti **una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore** sulla base dei dati corretti **e quelli indicati in dichiarazione**.

La predetta novità è applicabile con riferimento agli accertamenti notificati dal 2.3.2012.

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO

Poiché dal 2012 sono state introdotte rilevanti novità in materia di IRAP ed in particolare:

1. l'integrale deduzione dal reddito IRES/IRPEF dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato;
2. l'abrogazione della previgente deduzione forfetaria del 10% dell'IRAP con riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato, ed il conseguente mantenimento della stessa soltanto in relazione agli interessi passivi;

viene ora concessa la facoltà di **richiedere il rimborso dell'IRAP** relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (in generale 2011 e precedenti) per i quali al 2.3.2012 è ancora pendente il termine di 48 mesi dalla data del versamento.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E COSTI INFERIORI A 1.000 EURO

Dal 2011 il decreto sviluppo ha stabilito per le **imprese in contabilità semplificata**, in deroga al principio di competenza, l'integrale **deducibilità** nel periodo d'imposta di **ricevimento** del documento dei costi:

1. riferiti a **contratti a corrispettivi periodici** (ad esempio riferiti a utenze, interessi passivi su mutui o finanziamenti, assicurazioni, canoni di manutenzione e canoni di locazione inclusi i leasing);

2. di competenza di **2 periodi** d'imposta;
3. di **ammontare non superiore a 1.000 euro**.

Ora, il decreto sulle semplificazioni fiscali dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, detti costi **"possono essere dedotti"** nel periodo di **registrazione** del documento comprovante il sostenimento degli stessi.

Quindi, qualora un'impresa in contabilità semplificata, abbia registrato in data 10.11.2011 la fattura relativa al canone annuale per la manutenzione delle macchine ufficio, pari a 600 euro per il periodo compreso tra il 15/11/2011 e il 15/11/2012, potrà alternativamente imputare a costo tale importo:

a) in misura pari a 600 euro interamente nel 2011;
b) oppure in misura pari a 75,39 euro (600 x 46 / 366) nel 2011 e pari a 524,61 euro nel 2012.

IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE "SCUDATE"

Come noto, sulle attività "scudate" è applicabile l'imposta di bollo speciale annuale del 4‰ (per il 2012 e 2013 l'imposta è pari rispettivamente al 10‰ e al 13,5‰). Si ricorda che:

a) l'imposta dovuta va determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo ordinaria;
b) gli intermediari provvedono a:
    1. trattenere l'imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso;
    2. versare ogni anno l'imposta con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente;
    3. segnalare all'Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.

Ora il decreto in parola è intervenuto prevedendo:

a) la **proroga dal 16.2 al 16.5 di ciascun anno**, del versamento **dell'imposta riferita al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente**. Con riferimento **all'anno 2012 il versamento dell'imposta può essere effettuato fino al 16.5.2012** e fino al 2.3.2012 "non si configurano violazioni in materia di versamenti;
b) per gli **intermediari**, al fine di versare l'imposta di bollo in caso di mancata provvista da parte del contribuente, la possibilità di "**effettuare i necessari disinvestimenti**".

IMPOSTA IMMOBILI ALL'ESTERO

Ai fini dell'imposta "patrimoniale" sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti, calcolata applicando l'aliquota "base" dello 0,76% al valore degli immobili, viene previsto **l'esonero dal versamento** qualora **l'imposta**, come sopra determinata, **risulti di ammontare non superiore a 200 euro**.

Valore dell'immobile situato nella UE o nello SEE

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore, ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale in commento, è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. In mancanza di detto valore è necessario avere riguardo al costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in assenza, al valore di mercato del luogo in cui è situato l'immobile.

Soggetti che prestano lavoro all'estero

A favore dei soggetti che prestano lavoro all'estero per i quali la residenza in Italia è stabilita ex lege, ossia per coloro che lavorano all'estero:

- per lo Stato italiano (ad esempio, diplomatici) o per un suo Ente locale;
- presso organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce,

viene prevista, ai fini del calcolo dell'imposta patrimoniale in esame, **un'aliquota ridotta pari allo 0,4%,** applicabile limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa all'estero, relativamente all'immobile estero adibito ad abitazione principale ed alle relative pertinenze.
In relazione alla medesima abitazione è concessa **una detrazione** dall'imposta dovuta per un importo pari a **200 euro**, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
Tale detrazione:
- spetta pro-quota in presenza di più soggetti che adibiscono l'immobile ad abitazione principale;
- per il 2012 e 2013 è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. La maggiorazione "al netto della detrazione di base" non può essere superiore a 400 euro.

Credito d'imposta
Per gli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla nuova imposta "patrimoniale" in commento è prevista la possibilità di dedurre un credito d'imposta pari alle imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non detratte ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

IMPOSTA ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

A decorrere dal 2011 è stata istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nelle seguenti misure:
- 1‰ annuo per il 2011 e 2012;
- 1,5‰ a decorrere dal 2013.

Ora, viene previsto che per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta è stabilita in misura fissa pari a 34,20 euro.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA

Il decreto in esame ha stabilito che il **limite di "compensazione libera"** del **credito IVA**, **passa da 10.000 a 5.000 euro.** Di conseguenza, le compensazioni del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui:
a) possono essere effettuate a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge;
b) devono avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Con comunicato stampa del 13 marzo l'Agenzia delle entrate, in relazione alla decorrenza della nuova disposizione, ha precisato che:
- **fino al 31 marzo 2012**, i contribuenti potranno **continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui,** senza aver necessariamente già presentato la dichiarazione o l'istanza da cui il credito emerge (vecchie regole);
- **dal 1° aprile 2012**, invece, **la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, o dell'istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all'anno.

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

In caso di decadenza dal beneficio di rateazione delle somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, **è ora ammessa la dilazione delle somme iscritte a ruolo**. Inoltre, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, è prevista:

- la possibilità, di richiedere rate di ammontare crescente per ciascun anno, in luogo delle rate costanti, non soltanto nell'ipotesi di peggioramento dell'obiettiva situazione di temporanea difficoltà, ma anche in sede di prima richiesta di dilazione;
- la decadenza dalla rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.

I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data del 2.3.2012 non sono modificabili, salvo che sussista il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà ed il debitore ottenga la proroga della rateazione. In tale ultima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente.

È infine prevista la possibilità per il debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, di ottenere dagli enti pubblici dello Stato, previa richiesta, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili, ancorché intercorra contenzioso con il debitore stesso ovvero questi fruisca già di una rateizzazione. Tale disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali.

TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENEFICI FISCALI / REGIMI OPZIONALI

La fruizione di **benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali** (ad esempio, opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR), subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale **non tempestivamente eseguiti**, **non è preclusa**, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. A tal fine è necessario che l'interessato:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente la sanzione pari a 258 euro, con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

AL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE ALLE DOGANE PER I POSSESSORI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

(Adempimenti)

Entro il prossimo **31 marzo 2012** devono essere presentate all'Amministrazione, esclusivamente in forma **telematica**, per il tramite del **Servizio Telematico dell'Agenzia delle Dogane**, previo rilascio dell'autorizzazione alla trasmissione telematica e alla firma digitale, le **dichiarazioni annuali di consumo di energia elettrica da parte dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.**

Il termine di invio della comunicazione all'Agenzia delle Dogane è stabilito al 31 marzo di ogni anno con riferimento ai consumi dell'anno precedente.

L'invio della dichiarazione in esame avviene attraverso il Servizio Telematico Doganale – EDI e per usufruire di tale servizio è necessario inviare preventivamente un'istanza elettronica di adesione attraverso il sito web dell'Agenzia delle Dogane per poi recarsi presso un ufficio doganale e ritirare l'abilitazione.

Una volta in possesso delle password di accesso, l'utente dovrà predisporre il file telematico secondo uno standard previsto dall'Agenzia, firmarlo elettronicamente ed inviarlo.

La gestione dell'adempimento in commento risulta essere complesso date le tipologie di informazioni che l'Agenzia delle Dogane richiede nella comunicazione; si ritiene, quindi, opportuno che il contribuente contatti

per tempo l'Agenzia delle Dogane competente, nonché un tecnico, ad esempio ingegnere o geometra, al fine di poter ottemperare all'adempimento nei termini di legge.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2012

(Istat, Comunicato, 22/02/2012)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2012, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a **104,4**. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+3,2%.** Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2011, per il mese di gennaio 2012 è pari 0,413462.

Mese	TABELLA VARIAZIONI 2012		COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2012		
	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo		Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
	Dell'anno precedente	Di due anni precedenti			
GENNAIO	3,2	5,4	104,4	0,413462	1,00413462